

REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE DI LAUREA
Corso di Laurea Servizio Sociale (classe L-39)
(per gli immatricolati fino all'a.a. 2015/2016)

1. Modalità di svolgimento della prova finale

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della laurea deve sostenere la prova finale. La prova finale del Corso di Studio ha l'obiettivo di accertare il livello conseguito dallo studente nell'apprendimento delle conoscenze di base, caratterizzanti, affini o integrative.

La prova finale è finalizzata a verificare le competenze del laureando su un argomento inerente le discipline presenti nel Manifesto degli Studi del Corso.

La prova consisterà nella presentazione e discussione di un *elaborato scritto in forma breve*.

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo il Consiglio di Facoltà, all'atto dell'approvazione del Calendario Didattico annuale, a inizio di ogni anno, stabilisce le tre seguenti sessioni di laurea:

- 1) estiva (giugno/luglio)
- 2) autunnale (settembre/ottobre)
- 3) straordinaria (febbraio/marzo).

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, almeno 20 giorni prima, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del corso di Studio con l'eccezione dei CFU assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

2. Modalità di accesso alla prova finale

Lo studente che intende partecipare alla prova finale deve avanzare domanda a un docente (professore o ricercatore o docente a contratto) afferente al Corso di Studio, che assume la funzione di relatore, all'inizio dell'ultimo anno di corso e, comunque, almeno 6 mesi prima della presumibile sessione di laurea.

Entro trenta giorni dall'inizio (ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo) dell'anno accademico, i Docenti afferenti al Corso di Studio comunicano al Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio almeno 3 temi disponibili per argomenti di un elaborato breve. Il Coordinatore rende pubblico l'elenco mediante pubblicazione sul sito web del Corso di Studio.

Nel corso dell'anno accademico sarà comunque possibile effettuare aggiornamenti dell'elenco, anche sulla base di proposte avanzate dagli studenti.

3. Caratteristiche dell'elaborato scritto in forma breve

L'elaborato scritto in forma breve può avere carattere bibliografico, progettuale o può essere un saggio breve su un tema mono o pluri-disciplinare.

Tra le tipologie dell'elaborato breve rientrano:

- 1) rassegna bibliografica su un tema assegnato da un relatore;
- 2) relazione tecnica su un progetto sviluppato durante il percorso curricolare del corso di studio;
- 3) relazione tecnica su esercitazioni di laboratorio, di campo e progettuali sviluppate durante il percorso curricolare del corso di studio;
- 4) saggio breve su un tema individuato nell'ambito di una disciplina del percorso curricolare;
- 5) saggio breve su una tematica interdisciplinare;
- 6) saggio breve su una tematica connessa con l'attività di stage/tirocinio curricolare;

7) presentazione di un caso di studio.

La lunghezza complessiva dell'intero elaborato – comprensivo di tabelle, grafici, figure e bibliografia – non dovrà superare le 30 cartelle. L'elaborato dovrà essere redatto di norma in *Times New Roman*, 12 punti, con interlinea 1,5 e lasciando 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 3,5 cm di margine al bordo sinistro.

Il relatore dell'elaborato breve deve essere un docente, anche a contratto, afferente al Corso di Studio di appartenenza dello studente oppure un docente dell'insegnamento scelto dallo studente all'interno della sezione "a scelta dello studente". Il relatore può coincidere con un tutor universitario del tirocinio pratico-applicativo.

Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio presso la Scuola per qualsiasi ragione, il Coordinatore del corso di studio provvede alla sua sostituzione sentiti il Dipartimento di riferimento e lo studente. Una apposita Commissione giudicatrice valuterà l'elaborato breve consegnato dallo studente nei termini previsti dal Regolamento.

4. Commissione di Laurea

Le Commissioni Giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento della Laurea, sono nominate dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, e sono composte da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti effettivi tra professori, di ruolo o fuori ruolo, ricercatori. I docenti a contratto saranno componenti aggiuntivi della Commissione limitatamente all'elaborato scritto in forma breve di cui sono relatori. Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere oltre ai componenti effettivi anche i componenti supplenti in misura pari ad almeno la metà del numero dei componenti effettivi.

I componenti effettivi eventualmente indisponibili alla partecipazione alla seduta di Laurea devono comunicare per iscritto, al Coordinatore del Corso le motivazioni della loro assenza almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Coordinatore del Corso o da un suo Delegato. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche professori a contratto ed esperti esterni.

5. Determinazione del Voto di Laurea

La votazione iniziale (di ammissione alla prova finale), derivante dalla carriera dello studente, si ottiene calcolando la media ponderata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami, con peso i CFU assegnati ai singoli insegnamenti. Per il calcolo della votazione iniziale dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di corsi liberi.

Per il calcolo della votazione iniziale la media ponderata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).

Nel calcolo della votazione iniziale può esser escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera. Nel calcolo della votazione iniziale viene aggiunto un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0,5 punti per ciascuna lode.

La Commissione dispone in misura paritetica di un punteggio complessivo pari a 7 voti. La Commissione dispone di 1 ulteriore punto da assegnare al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (*Erasmus*, *Socrates*, ecc.) o nella veste di *Visiting Student*, a condizione però che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti

programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Facoltà, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Facoltà.

La Commissione dispone di 2 ulteriori punti da assegnare al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del Corso di Studio (entro la sessione straordinaria del 3° anno di corso).

L'attribuzione del punteggio all'elaborato scritto breve da parte di ciascun componente la Commissione avviene a scrutinio palese. Il punteggio finale attribuito all'elaborato è la media dei punteggi attribuiti da ciascun componente. Il voto finale risultante dai conteggi verrà arrotondato all'intero più vicino superiore o inferiore come nell'esempio che segue: per es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102. In caso di voti pieni assoluti, la Commissione può concedere la lode.

La proposta può essere formulata da uno dei componenti la Commissione e deve essere deliberata all'*unanimità*. La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale non sia inferiore a 102/110.

6. Norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla sessione estiva dell'a.a. 2013/2014 (giugno/luglio 2014). Il presente regolamento non si applica ai Corsi di studio disattivati e a esaurimento. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web della Facoltà/Corso di Studio.